



Regolamento fornitura indumenti di protezione

Anno 2015

Vengono effettuate forniture periodiche, la prima a inizio anno, solitamente entro febbraio:

- per tutte le imprese, a tutti i lavoratori.

Le successive forniture, con cadenza mensile:

- alle nuove imprese, iscrittesi durante l'anno, per i propri lavoratori;
- alle imprese, già precedentemente iscritte, che al momento della fornitura di inizio anno non si trovavano in regola con i versamenti alla Cassa Edile, ma che si sono regolarizzate durante l'anno;
- ai lavoratori nuovi assunti durante l'anno, che non erano presenti al momento della fornitura di inizio anno;
- ai lavoratori che, al momento della fornitura di inizio anno, non avevano consegnato in Cassa Edile il "modulo taglie" debitamente compilato, ma lo hanno consegnato durante l'anno.

La fornitura è effettuata all'impresa, che deve consegnare a ciascun proprio lavoratore.

Ogni lavoratore riceve 2 paia di scarpe per la prima fornitura di inizio anno e per le prime 2 forniture mensili; dalla terza fornitura mensile il lavoratore riceve 1 solo paio di scarpe. Ogni lavoratore riceve anche un paio di guanti di protezione e occhiali di sicurezza.

Come eccezione, i lavoratori ai quali è fornito il completo "alta visibilità" (giacca e pantaloni) hanno diritto ad un solo paio di scarpe.

Spetta alle imprese comunicare alla Cassa Edile se e quali lavoratori necessitano di completo "alta visibilità".

La scarpa può essere di 3 tipi: muratore, imbianchino/autista, asphaltista. Le prime 2 tipologie sono di 2 versioni: "alta invernale e "bassa estiva".

Ogni lavoratore ha diritto ad una sola fornitura dei vari articoli per ciascun anno, indipendentemente che cambi impresa durante l'anno.

La fornitura all'impresa è effettuata solo se l'impresa è in regola con il versamento dei contributi. Il sistema tiene in memoria questa condizione per i 12 mesi dell'anno, garantendo l'intera fornitura anche all'ultimo mese, se l'impresa si regolarizza in tempo per quella data. Il diritto alla fornitura entro l'anno scade al momento dell'elaborazione dell'ultima fornitura mensile, solitamente fine settembre.

All'inizio del nuovo anno il sistema riconsidera da capo la regolarità dell'impresa, per il nuovo anno. Se nell'anno precedente l'impresa non si era mai regolarizzata, perde definitivamente il diritto alla fornitura di quell'anno.

Non hanno diritto ad alcuna fornitura i lavoratori che non hanno consegnato alla Cassa Edile il "modulo taglie" debitamente compilato. Se questo modulo non viene consegnato in tempo utile per la fornitura dell'anno in corso, almeno entro il mese di settembre, il lavoratore perde la fornitura dell'anno in corso e avrà soltanto quella dell'anno successivo.